

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Sezione della logistica (CPIL) per la modifica dell'art. 21 della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 (nuovo cpv. 2)

dell'11 marzo 2014

Scopo del presente atto parlamentare è cercare di mitigare per quanto possibile i danni economici che possono essere provocati allo Stato – e agli enti che sottostanno alla LCPubb – dalle azioni di impresari senza scrupoli, senza contravvenire alle norme riguardanti l'accesso al mercato.

Intenti per certi versi analoghi aveva l'iniziativa generica presentata il 30 maggio 2011 da Gianni Guidicelli e Fiorenzo Dadò, i quali chiedevano di modificare la legge sulle commesse pubbliche allo scopo di migliorare alcuni aspetti, fra cui per *«appaltare lavori pubblici a ditte che hanno una struttura sufficiente per far fronte all'appalto stesso e che non sono state costituite unicamente per ottenere l'appalto»*.

Sia il messaggio del Consiglio di Stato (n. 6539 del 28 settembre 2011) sia il rapporto della Commissione della legislazione (del 23 gennaio 2012, relatori Luca Beretta Piccoli e Pelin Kandemir Bordoli) si espressero negativamente in proposito: *«L'ultima (quarta) domanda della prima iniziativa sopra citata (IG470), intesa a impedire di costituire ditte al solo scopo di ottenere una ben determinata commessa, pur a sua volta comprensibile nelle sue finalità, appare, sia praticamente che giuridicamente, impraticabile»*. Il rapporto, richiamando gli articoli da 20 a 22 della LCPubb, in particolare l'art. 22 lett. c, e concludeva che *«la finalità della presente domanda dell'iniziativa può pertanto già essere adempiuta dai committenti sulla base delle norme vigenti»*.

Le conclusioni del rapporto, accolte dal Gran Consiglio, sono certamente condivisibili. Fra i criteri di idoneità elencati nella LCPubb (appunto agli artt. da 20 a 22 della LCPubb), giudichiamo solo uno sia passibile di essere reso imperativo: la richiesta di garanzie di buona esecuzione e di garanzie solidali bancarie o assicurative con importi superiori a quanto previsto dalla norma SIA 118. La decisione se richiedere o meno queste garanzie oggi è lasciata alla discrezione del committente. Gli importi sono definiti all'art. 48 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.

Questa via è d'altronde già stata imboccata dalla Sezione della logistica, come ha dichiarato la Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Laura Sadis, nell'ambito della risposta, del 16 marzo 2011, all'interpellanza *CHIT SA e Sezione logistica – Occorre fare chiarezza!*, presentata da Giovanni Jelmini e Paolo Beltraminelli il 14 marzo 2011: *«La certificazione ISO 9001, conseguita nel corso del 2010 dalla Sezione della logistica, è riferita a tutto il campo di attività della stessa e quindi anche alla gestione delle commesse pubbliche. In tale contesto si sono riviste e adeguate le procedure interne concernenti i pagamenti e la richiesta sistematica di una "garanzia di buona esecuzione"»*.

Desideriamo esplicitare e consolidare questa prassi ancorandola nella legge (escludendo gli incarichi diretti), lasciando comunque al Consiglio di Stato margini di manovra tramite modifiche di regolamento.

Art. 21 - Capacità economica finanziaria

¹Il committente può chiedere all'offerente, a comprova della capacità economica e finanziaria, le seguenti referenze:

- a) idonee garanzie bancarie o di altri istituti che garantiscono l'erogazione dei crediti in caso di assegnazione della commessa;
- b) bilanci o loro estratti e, per le persone giuridiche, gli ultimi rapporti dell'organo di revisione;
- c) dichiarazione concernente la cifra d'affari globale e la mole dei lavori eseguiti dall'offerente negli ultimi esercizi.

²**Le garanzie di cui alla lett. a) cpv. 1 sono sempre richieste per commesse edili e di fornitura aggiudicate nell'ambito di una procedura libera, selettiva o a invito, secondo le modalità e gli importi stabiliti dal regolamento di applicazione.**

Alleghiamo alla presente il capitolo 6.10 *Le garanzie*, tratto dal *Manuale per l'aggiudicazione di commesse pubbliche*, Bellinzona dicembre 2008.

Per la Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla Sezione della logistica (CPIL):
Carlo Luigi Caimi, presidente
Badasci - Brivio - Lurati